



COMUNE di BUCCINASCO

Provincia di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

SOMMARIO

- Art. 1 Disposizioni generali
- Art. 2 Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
- Art. 3 Gettito e costo del servizio
- Art. 4 Commisurazione della tassa
- Art. 5 Tariffe per particolari condizioni di uso
- Art. 6 Agevolazioni e riduzioni
- Art. 7 Riscossione
- Art. 8 Tassa giornaliera
- Art. 9 Attività di accertamento e rimborsi
- Art. 10 Sanzioni
- Art. 11 Pagamento rateale delle sanzioni
- Art. 12 Funzionario Responsabile
- Art. 13 Disposizioni in materia di autotutela
- Art. 14 Disposizioni finali transitorie
- Art. 15 Entrata in vigore

Art. 1
Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni secondo le norme ed i principi contenuti negli articoli 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
2. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. n.507 del 15 Novembre 1993 e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

Art. 2
Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal Regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.
3. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta nelle seguenti misure, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita:
 - in misura pari al 40% della tariffa per distanze fino a 500 metri;
 - in misura pari al 30% della tariffa per distanze da 500 metri e fino a 1000 metri;
 - in misura pari al 20% della tariffa per distanze da 1000 metri e fino a 3000 metri;
4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori più vicini.
5. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Art. 3
Gettito e costo del servizio

1. Il gettito complessivo della Tassa non può superare il costo del servizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 507/1993.
2. Rientra nel costo complessivo del servizio l'intera spesa per lo spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22.

Art. 4
Commisurazione della tassa

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2. I locali ed aree pertinenziali ai sensi dell'art. 817 del codice civile sono assoggettate alla medesima tariffa prevista per l'immobile principale, purché il soggetto passivo della tassa sia il medesimo.

3. Le tariffe sono determinate con deliberazione della Giunta Comunale per ciascuna delle sotto elencate categorie:

Categoria I / A	Abitazioni e box adibiti ad uso privato;
Categoria I / B	Scuole e istituti professionali;
Categoria I / C	Spettacoli e intrattenimenti, cinema, teatri, impianti sportivi e palestre, associazioni culturali, sportive o di altro genere, organizzazioni sindacali e partiti politici; circoli ricreativi (esclusi i locali di somministrazione di alimenti e bevande);
Categoria I / D	Stabilimenti e laboratori industriali e artigianali di produzione;
Categoria II / A	Distributori di carburante e campeggi;
Categoria II / B	Autorimesse pubbliche o private, autosaloni, esposizioni di mobili;
Categoria III / A	Caserme, case di pena, opere pie, comunità, residences, collegi, alberghi, case di cura e di riposo, ospedali;
Categoria III / B	Mense scolastiche e aziendali (pubbliche e private);
Categoria IV / A	Banche, istituti di credito e assicurazioni;
Categoria V / A	Uffici pubblici e privati, studi professionali, agenzie, autoscuole e loro pertinenze (autorimesse o box o parcheggi);
Categoria V / B	Ambulatori, studi e laboratori medici, odontoiatrici, oculisti, veterinari, laboratori di analisi;
Categoria V / C	Magazzini, tettoie e depositi (commerciali, artigianali, industriali, agricoli, esclusi gli ortofrutticoli), grandi magazzini;
Categoria VI / A	Laboratori artigianali, botteghe artigiane (parrucchieri, istituti di bellezza, sarti, laboratori orafi, elettricisti, laboratori elettronica, tipografie, tappezzerie), autofficine e carrozzerie, gommisti;
Categoria VI / B	Laboratori artigianali (calzolai, lavanderie artigianali, falegnami, fabbri, idraulici);

- Categoria VII / A Esercizi commerciali di vendita al dettaglio di beni non deperibili (armi, abbigliamento, calzature, cine-foto ottica, elettrodomestici);
- Categoria VII / B Esercizi commerciali di vendita al dettaglio di beni non deperibili (antiquariato, arredo casa e ufficio, accessori auto, colori e vernici, casalinghi, giocattoli e art. infanzia, librerie, gioiellerie, mercerie, tessuti, tappeti);
- Categoria VII / C Esercizi commerciali di vendita al dettaglio di beni non deperibili (Articoli sportivi, biancheria casa, cartolerie, cicli e moto, ferramenta, lampadari, pelliccerie, profumerie, sanitari, farmacie, surgelati, tabaccai, tappezzerie e moquette);
- Categoria VII / D Edicole;
- Categoria VIII / A Ristoranti, trattorie, osterie, self-service, pizzerie, birrerie;
- Categoria VIII / B Bar tavola fredda, gelaterie, latterie, ed esercizi di somministrazione alimenti e bevande in genere, comprese quelli annessi circoli privati;
- Categoria VIII / C Hamburgerie, fast-foods;
- Categoria IX / A Esercizi commerciali di vendita al dettaglio di beni alimentari (drogherie, macellerie, rosticcerie, salumerie);
- Categoria IX / B Esercizi commerciali di vendita al dettaglio di beni alimentari (vini ed olii, panetterie e pastifici, pasticcerie) o deperibili (fiori e piante al dettaglio e relativi chioschi, altri chioschi);
- Categoria IX / C Supermercati, fioristi (ingrosso), esercizi commerciali al dettaglio di generi ortofrutticoli, pescherie ;
- Categoria X / A Banchi di vendita all'aperto - posteggi ortofrutticoli;
- Categoria X / B Banchi di vendita all'aperto - posteggi generi alimentari vari e fioristi;
- Categoria X / C Banchi di vendita all'aperto - posteggi generi vari e beni strumentali.

4. La determinazione delle tariffe avverrà secondo la seguente formula:

$$TS = Cmg \times Ips \times Iqs$$

dove TS è la tariffa per ogni categoria
Cmg è il costo medio generale netto per unità di superficie, dato dal rapporto fra il gettito complessivo della tassa previsto (pari al costo complessivo al netto delle agevolazioni e diminuito della quota non coperta dalla tassa) e il totale dei metri quadrati di tutte le utenze
Ips è l'indice di produttività specifica dato dal rapporto fra la produttività quantitativa specifica per unità di superficie di ogni categoria e la produzione media generale
Iqs è l'indice di qualità specifica data dal rapporto fra il costo di smaltimento per unità di peso di ogni categoria e il costo medio generale

5. Gli indici Ips, Iqs per ogni categoria sono contenuti nella scheda tecnica allegata al presente regolamento di cui costituisce parte integrante.

6. Le tariffe risultanti dall'applicazione della formula di cui al comma 4 sono arrotondate al decimo di euro più vicino.

7. In caso di mancata determinazione delle tariffe da parte della Giunta Comunale sono confermate automaticamente quelle in vigore.

Art. 5

Tariffe per particolari condizioni di uso

1. La tariffa unitaria è ridotta:

a) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

b) del 20% per i locali, diversi dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

c) del 30% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;

d) del 20% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;

Art. 6

Agevolazioni e riduzioni

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:

a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore

produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento non superiore al 20% in funzione del tipo di intervento predisposto;

b) per le attività rientranti nelle sotto elencate categorie, purché l'utente dimostri di provvedere autonomamente allo smaltimento, la tassa è applicata escludendo la superficie, nella quale si formano di regola i rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui al comma 3 dell'art. 62 del D. Lgs. 507/93 oppure rifiuti assimilati agli urbani, calcolata con la riduzione percentuale indicata:

- 50% per la categoria I/D
- 85% per la categoria II/B
- 35% per la categoria V/B
- 85% per la categoria V/C
- 60% per la categoria VI/A
- 60% per la categoria VI/B
- 75% per la categoria IX/C

c) per le scuole e gli istituti professionali legalmente riconosciuti la tassa è calcolata con la riduzione del 65%.

2. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

- a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, i locali annessi ad uso abitativo ed i locali destinati ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) le aree scoperte a qualsiasi uso adibite e le aree a verde;
- c) le scuole pubbliche.

3. Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Per le riduzioni previste ai punti a) e b) del comma 1 le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio di nettezza urbana per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso. Si applicano le disposizioni previste dal comma 6 dell'articolo 66 del D. Lgs. 507/93. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Art. 7 **Riscossione**

1. Il Comune procede alla riscossione diretta della tassa. Pertanto l'imposta dovuta ai sensi del comma 2, maggiorata delle addizionali erariali e provinciali previste dalla Legge 1346 del 10 dicembre 1961 e dall'articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, deve essere corrisposta mediante versamento diretto presso la Tesoreria Comunale ovvero su apposito conto corrente postale intestato alla medesima Tesoreria. Con deliberazione di Giunta comunale vengono approvati i modelli dei bollettini da utilizzare per il versamento. Allo scopo di facilitare gli adempimenti dei contribuenti, il Comune può inviare bollettini di versamento già compilati con l'importo dovuto. Il contribuente è comunque tenuto ad effettuare autonomamente il calcolo della tassa dovuta, a compilare il bollettino e ad eseguire il versamento.

2. Il versamento dell'imposta dovuta per anno solare è effettuato in due rate aventi scadenza 30 giugno e 30 novembre. Non si fa luogo al pagamento se la tassa da versare è uguale o inferiore a € 10,00.

3. In caso di variazioni intervenute nel corso dell'anno, il Comune provvederà ad integrare o ridurre l'importo richiesto ovvero ad effettuare il rimborso delle somme versate in eccedenza.

Art. 8

Tassa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Buccinasco la Tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.
3. Per rapportare a giorno la tariffa, quest'ultima va divisa per un coefficiente giorno che per i mercati ambulanti di qualsiasi genere è pari a quello indicato nell'allegata scheda tecnica, per le altre tipologie è pari a 275.
4. La Giunta Comunale, in sede di determinazione delle tariffe di cui all'art. 4 del presente Regolamento, determina per ciascuna categoria anche le tariffe per l'applicazione della tassa giornaliera con arrotondamento al centesimo di euro.
5. Si considerano esenti le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate tali dalla legge o dal regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Non si fa luogo al pagamento se la tassa giornaliera da versare è uguale o inferiore a € 1,00.
6. In deroga a quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento, la riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 77 del D.Lgs. 507/93. Per le occupazioni effettuate dai mercati settimanali in base all'autorizzazione di durata almeno annuale, quest'ultima equivale a denuncia e il versamento va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno con l'importo calcolato in misura forfetaria sulla base di 50 giorni e arrotondamento al decimo di euro più vicino. Qualora tale importo fosse superiore ad € 250,00 esso potrà essere corrisposto in quattro rate uguali senza interessi, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre.

Art. 9

Attività di accertamento e rimborsi.

1. Il Funzionario Responsabile verifica le posizioni contributive rilevanti ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni per ogni anno d'imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente sulla base della dichiarazione e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento con l'indicazione dell'imposta dovuta, delle sanzioni e dei relativi interessi, calcolati in misura pari al tasso d'interesse legale vigente. L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel corso del quale doveva essere eseguito il versamento.
2. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato (in caso di contenzioso) il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali previsti dalla normativa vigente.
3. Non si fa luogo ad avviso di accertamento o rimborso qualora la somma relativa sia inferiore a € 15,00.

4. Con apposita istanza scritta, il contribuente può richiedere al Comune di compensare le somme dovute a titolo di Imposta comunale sulla pubblicità o diritti sulle pubbliche affissioni con i crediti al medesimo titolo vantati. Il Comune, previa verifica della sussistenza del credito, concede la compensazione con apposito provvedimento entro il termine previsto per i rimborsi.

Art. 10 Sanzioni

1. Le sanzioni sono applicate dal Funzionario Responsabile nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge. In particolare egli si atterrà al disposto degli articoli da 4 a 7 del D.lgs. n. 472/97 e dell'art.14 del D.lgs. n. 473/97.
2. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.
3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
4. L'esimente per le violazioni meramente formali prevista dall'art. 10 comma 3 della L.212/2000 si intende applicabile solo per le violazioni che non siano di ostacolo all'attività di controllo dell'Ente.
5. In osservanza dell'art. 6 comma 2 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), l'istituto del ravvedimento operoso potrà essere applicato anche in presenza di una comunicazione informativa al contribuente sull'esistenza di una violazione, mentre l'obbligo di informativa, previsto dal medesimo articolo, non opera nei confronti di violazioni non ravvedibili.
6. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 11 Pagamento rateale delle sanzioni

1. Il Funzionario Responsabile che ha applicato la sanzione può eccezionalmente consentire il pagamento rateale degli importi risultanti da atti di liquidazione e accertamento comprensivi d'imposta, sanzioni e interessi riguardanti anche diverse annualità il cui totale non deve essere comunque inferiore a € 250,00.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata dal contribuente che sia in condizioni economiche disagiate da comprovare mediante la presentazione di una certificazione o autocertificazione analitica da allegare alla richiesta di rateizzazione stessa. A tale certificazione o autocertificazione verrà applicato il regime dei controlli previsto dalla normativa vigente, anche attraverso strumenti telematici e di collegamento a banche dati ministeriali.
3. Il numero delle rate mensili è deciso di volta in volta dal Funzionario Responsabile il quale deve tenere conto che le rate non possono comunque essere superiori a ventiquattro.
4. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 gg. dalla scadenza della rata non adempiuta.
5. Il Funzionario Responsabile dovrà relazionare annualmente alla Giunta le richieste di rateizzazione concesse e quelle non concesse.

Art. 12 Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa il Funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta comunale sugli immobili; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. L'Amministrazione comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile, entro 60 giorni dalla sua nomina.

Art. 13

Disposizioni in materia di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile ha facoltà di annullare in tutto o in parte gli atti impositivi nei casi in cui sussista una illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

2. Il Funzionario può procedere d'ufficio o su domanda dell'interessato e relaziona annualmente alla Giunta gli atti annullati, indicando per ciascuno di essi il valore economico e i motivi che hanno indotto all'annullamento.

Art. 14

Disposizioni finali e transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

2. Allo scopo di applicare il principio di gradualità per non penalizzare eccessivamente le categorie che per effetto dell'applicazione dell'art. 4 del presente regolamento dovessero vedere incrementata la propria tariffa in misura superiore al 100%, in sede di prima applicazione, la Giunta Comunale, nella determinazione delle tariffe, dovrà contenere gli aumenti nel limite del 100%.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007. Di esso, come delle sue modifiche, deve essere data comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune in osservanza dell'art.5 della L. 212/2000 (Statuto del Contribuente).

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.